



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 20258 - Data adozione: 24/09/2025

Oggetto: R.D. n. 523/1904 - L.R. n. 80/2015 - D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica Sidit n. 1696/2025.
Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere di escavazioni per ampliamento di cava esistente, nel Comune di San Vincenzo (LI).
Richiedente: Solvay Chimica Italia S.p.A.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/09/2025

Numero interno di proposta: 2025AD022980

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2, 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. n. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

VISTA la L.R. n. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. n. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. n. 80/2015 e alla L.R. n. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. n. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la L.R. n. 35 “Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80” (Norma in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTA la D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano – art. 24 bis L.R. n. 80/2015 – art. 22, comma 2, lettera b) L.R. n. 79/2012. Sostituzione della D.G.R.T. n. 293/2015”;

RICHIAMATO il contenuto delle delibere. n. 1138 del 15/11/2016, n. 888 del 07/08/2017, n. 1414 del 17/12/2018, n. 1035 del 05/08/2019 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e il relativo Allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’Allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, confermando, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 1237 del 04.11.2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario) che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

Premesso che:

- nel Contributo Tecnico all’istruttoria per la pronuncia di compatibilità ambientale, allegato alla Delibera Comunale n° 39 del 17 marzo 2004, il Comune di San Vincenzo si esprime positivamente prescrivendo al punto 1.6 quanto segue:

“1.6 Allo scadere della concessione mineraria sia previsto la rimodellazione dell’impluvio originario (Vallino in Lungo e Fosso Val di Gori) nell’area interessata dalle opere di escavazione e trasformazione, evitando modifiche sostanziali delle condizioni idrogeologiche di tale sottobacino (...);

- nel provvedimento dirigenziale n. 5 del 7 febbraio 2006 del Comune di San Vincenzo è stato disposto, al termine delle lavorazioni, il ripristino della rete di scolo e drenaggio della porzione di bacino interessato dai lavori;

- il Piano Regionale Cave approvato con D.C.R.T. n. 47 del 21 luglio 2020 e pubblicato sul BURT n. 34 parte II del 19 agosto 2020, definisce, nella tavola PR 08, il giacimento n° 09049018026001 della Cava di San Carlo con un ampliamento;

PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 05.05.2023, l’Amministrazione Comunale ha disposto, con un apposito atto di indirizzo, l’avvio al procedimento per la formazione di una specifica variante al Piano Strutturale e al Piano Operativo, finalizzata all’adeguamento del Piano Regionale Cave, in particolare per quanto riguarda il giacimento San Carlo – Cava di Calcare (Solvay);

VISTA la richiesta di autorizzazione idraulica e concessione presentata da Solvay Chimica Italia S.p.A., C.F. 00104340492, con sede legale in Via Piave n. 6, nel comune di Rosignano Marittimo (LI), acquisita agli atti il 16/10/2024 con prot. n. 544617 e con le ultime integrazioni atte a renderle accoglibile, pervenute con prot. n. 0249021 del 02/05/2025, (Pratica SIDIT n. 1696/2025), per la realizzazione di opere di escavazioni per ampliamento di cava esistente, nel Comune di San Vincenzo (LI), per la quale veniva avviato il procedimento;

CONSIDERATO che il progetto riguarda il ripristino dell’impluvio del fosso Vallino in Lungo sia relativo alla parte già interessata dall’attività di escavazione autorizzata, sia per la parte che sarà interessata dall’ampliamento dell’attività estrattiva nell’ambito del perimetro del giacimento;

PRESO ATTO che dal progetto presentato risulta anche esserci una occupazione di area demaniale mediante due guadi realizzati per la sistemazione e/o regimazione idraulica del reticolo nell’ambito della coltivazione della stessa cava;

PRESO ATTO che, da ricerche e accertamenti compiuti da questo Ufficio nei registri sia informatici che cartacei, i suddetti guadi risultano essere privi di concessione;

PRESO ATTO che l'art. 40 del Regolamento disciplina le occupazioni senza titolo delle aree demaniali;

CONSIDERATO che l'art. 40 al c. 1 del Regolamento prevede, tra l'altro, che l'utilizzatore è tenuto a versare un indennizzo il cui importo è pari al doppio del canone per ogni anno di occupazione senza titolo perpetrata, calcolato retroattivamente fino a un massimo di dieci anni, comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data del rilascio della concessione;

RITENUTO opportuno richiedere l'indennizzo, indicato al punto precedente, a partire dal 1° gennaio 2016, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali, ai sensi della L.R. n. 3 marzo 2015, n. 22, nelle materie della difesa del suolo, e, nello specifico, in materia di gestione del demanio idrico, ivi compreso il rilascio delle concessioni o per l'utilizzo dello stesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) di cui alla L.R. n. 80 del 28/12/2015 ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento, il rilascio di un unico decreto di concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento, la concessione è rilasciata senza disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione Concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

PRESO ATTO che Responsabile del Procedimento è il Titolare di incarico di elevata qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo" dell'Ufficio del Genio Civile, competente per territorio;

DATO ATTO che è autorizzato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. n. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO che, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati:

Prot.n 319643 del 08/05/2025 ALL13_Rel_Tecnica_gestione acque;

Prot.n 319643 del 08/05/2025 Rel_idraulica-Fosso_In_Lungo_lavori cava;

Prot.n 319643 del 08/05/2025 ALL7_REV1_Corografia Gest. Acque;

Prot.n 319643 del 08/05/2025 ALL10_REV0_Estr. mappa catastale;

Prot.n 319643 del 08/05/2025 ALL8_Docum_fotografica.pdf (1);

Prot.n 319643 del 08/05/2025 ALL15_REV1_Interventi preliminari;

Prot.n 319643 del 08/05/2025 ALL16_REV1_Gest. acque fase intermedia;

Prot.n 319643 del 08/05/2025 ALL17_REV0_Gest. acque ripristino drenaggio;

Prot.n 566811 del 14/07/202 All.19_REV0_Fosso in Lungo_prof-sez;

Prot.n 566811 del 14/07/202 All.20_REV0_Gest. acque 9 anni;

Prot.n 566811 del 14/07/202 All.21_REV0_Guadi;

Prot.n 620742 del 31/07/2025 All.19_REV1_Fosso in Lungo_prof-sez;

Prot.n 620742 del 31/07/2025 Relazione in Lungo_lavori cava_FINALE;

CONSIDERATO che, in corso di istruttoria, è stata ritenuta sufficientemente esaustiva la documentazione prodotta dal tecnico incaricato e pertanto non è stato necessario richiedere documentazione integrativa;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno, favorevole senza prescrizioni rilasciato da questo Settore a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato con prescrizioni;

- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D. n. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

2. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

3. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi agli elaborati tecnici sopra elencati e riferibili alla corrispondente pratica sidit, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore, per la nuova eventuale autorizzazione/concessione prima della loro esecuzione;

4. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

5. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

6. i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. In caso di condizioni meteo avverse che interessino l'area di intervento (in caso di allerte meteo per rischio idraulico, idrogeologico-idraulico o temporali emesse dal Centro Funzionale Regionale, o comunque in condizioni meteo sfavorevoli), i lavori dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso e/o della criticità;

7. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature, viabilità ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

8. in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di autorizzazione idraulica, compreso nel presente decreto di concessione:

- l'autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del presente atto, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore;

- l'autorizzazione può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza. La Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari, a carico del soggetto concessionario e finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto delle normative vigenti;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questo Settore la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al presente decreto finale di concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente decreto;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- il Concessionario dovrà rispettare, in ogni sua parte, quanto qui sotto elencato:

- rimane il solo ed unico responsabile, agli effetti del risarcimento, di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone, per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

- Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità, per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà, pubblica e privata, a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. n. 523/1904 e nel R.D. n. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o il bene, oggetto di concessione;

- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti, ivi presenti

- a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha durata di 9 (nove) anni, decorrenti dalla data del presente decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a segui-

to di espressa istanza da presentarsi alla Concedente, almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;

- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, mediante il rilascio di un nuovo decreto dirigenziale;

- questo Settore, nel valutare i presupposti per il rinnovo della concessione, verifica, in particolare, i criteri di cui agli articoli 18 e 19 del Regolamento;

- fino al rilascio della nuova concessione e, solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini, il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

- nelle ipotesi di rinnovo questo Settore adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, oggetto della domanda di rinnovo della concessione, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore;

- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal Concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

- questo Settore autorizza il subentro dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 22 del Regolamento nonché la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

REVOCA- DECADENZA- SCADENZA-CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

REVOCA

- la Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti

- con la revoca parziale della concessione si concede al Concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
 - b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;
 - c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
 - d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
 - e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
 - f) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato ;
- la decadenza è dichiarata con apposito decreto ed, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata
 - prima di dichiarare la decadenza la Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;
 - al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
 - fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

SCADENZA

il Settore competente attesta la scadenza della concessione con provvedimento espresso, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22 e 23 del Regolamento, ed, in particolare, la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale;

CESSAZIONE CONCESSIONE

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente, col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi la Concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

CANONE – DEPOSITO CAUZIONALE- IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone è versato dal Concessionario, anticipatamente alla data del decreto di concessione;
- nelle more della determinazione del canone per l'anno 2025 con apposita D.G.R.T, e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2023, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A, punto 4.2 e 10), rivalutato, per l'anno 2024, dell'1% per adeguamento ISTAT, in forza di quanto stabilito con la D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024;

.- per le concessioni in scadenza o rilasciate nel corso dell'anno, come quella in argomento, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili, pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento;

- il canone è aggiornato annualmente, sulla base del tasso d'inflazione programmato; e quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento;

- in caso di rinuncia da parte del Concessionario, il pagamento del canone è dovuto, fino e per tutta l'annualità in cui è stata richiesta la rinuncia;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine dell'annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte della Concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

- per quanto concerne il deposito cauzionale, questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone, ai sensi della D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

- il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971, pari, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, al 50% dell'importo del canone di concessione e da versare, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il Concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione, con la nota prot. n. 0687888 del 01/09/2025;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta, così come un'eventuale conguaglio, saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 1 della L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 2 della L.R. n. 70/2018, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi, con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

VISTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare i seguenti versamenti, richiesti con nota prot. n. 0687888 del 01/09/2025;

- versamento dell'importo di € 12.560,20 (euro dodicimilacinquecentosessanta/20) a titolo di indennizzo, dal 01/01/2016 alla data di rilascio concessione, ai sensi dell'art. 40, c. 1 del Regolamento per i due guadi per attività produttive esistenti;

- versamento dell'importo di € 5.510,06 (cinquemilacinquecentodieci/06) a titolo di acconto canone 2025;

- versamento dell'importo di € 22.040,22 (ventiduemilaquaranta/22), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

- versamento dell'importo di € 2.755,03 (duemilasettecentocinquantacinque/03) a titolo d'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio, anno 2025;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti di questo Settore le attestazioni dei versamenti effettuati, negli importi così come sopra indicati;

DATO ATTO che, in data 03/09/2025 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 32,00 (trentadue/00), per il rilascio del presente provvedimento, versata a favore dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il Mod. F 24, come da documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale, dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di euro 200,00 (duecento/00) ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. n. 131/1986, il presente decreto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 5 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica, vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. n. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio a Solvay Chimica Italia S.p.A. C.F. 00104340492, con sede legale in Via Piave n. 6, nel comune di Rosignano Marittimo (LI), della concessione demaniale per la realizzazione di opere di escavazioni per ampliamento di cava esistente, nel Comune di San Vincenzo (LI) e per il mantenimento e utilizzazione dei due guadi esistenti;

2. di autorizzare ai soli fini idraulici l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. n. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. n. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

3. che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta a tutte le prescrizioni individuate in premessa;
4. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente decreto di concessione;
5. che la presente concessione ha la durata di anni 9 (nove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione;
6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. n. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento;
8. di procedere alla registrazione fiscale del presente decreto di concessione presso i competenti Uffici Finanziari;
9. di trasmettere, a registrazione fiscale avvenuta;il presente atto al concessionario ;
10. che, fermo restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE